



**COMUNE DI MEZZANO**

**PROVINCIA DI TRENTO**

## **RELAZIONE TECNICA**

### **RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI MEZZANO**

**ai sensi del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175**

#### **1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.).

Ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il Comune di Mezzano ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibere della Giunta comunale n. 44 dd. 01.04.2015 e del Consiglio comunale nr. 13 dd. 28/04/2015, ha inoltre indetto apposita asta pubblica per la dismissione delle quote societarie di Lozen Energia srl, asta in corso di esecuzione, provvedimenti tutti, dei quali il presente atto cognitivo costituisce aggiornamento straordinario ai sensi dell'art. 1, c. 2, T.U.S.P..

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società, aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio

(..omissis..), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”.

Per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2018 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2017, individuando quelle che devono essere alienate.

Dalla verifica effettuata, risulta che l'unica partecipazione societaria che l'Amministrazione era tenuta ad alienare è quella di “Lozen Energia srl”, partecipazione quantificata in euro 2.520,00 pari al 24% del capitale sociale.

Ai fini della dismissione delle quote ed in applicazione alle disposizioni statutarie della società che prevedono il diritto di prelazione a favore dei soci, l'Amministrazione ha prioritariamente avviato una trattativa con ACSM spa, società partecipata dai Comuni della Comunità di Primiero.

Alla trattativa preliminare, non andata a buon fine, è seguita l'indizione di apposita asta pubblica, formalizzata con delibera della Giunta comunale nr. 171 dd. 6/12/18, finalizzata alla cessione delle quote societarie ed in fase di esecuzione (scadenza presentazione offerte 27 dicembre 2018).

Dall'analisi delle singole partecipazioni detenute dal Comune, è emersa inoltre la necessità di segnalare all'Azienda per la promozione Turistica San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi (soc. cooperativa) l'obbligo di rideterminare il numero degli amministratori in carica, in quanto superiore a quello di dipendenti e, pertanto, ricadente nella fattispecie di cui all'art. 20, commi 1 e 2. T.U.S.P. Con propria nota agli atti dell'Amministrazione, l'Azienda per la promozione Turistica San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi ha comunicato di aver avviato l'iter finalizzato alla modifica Statutaria ed alla conseguente rideterminazione del numero degli amministratori, il cui procedimento risulta in corso di definizione.

Ai fini ricognitivi previsti dalla norma, viene fatta preliminarmente una nuova verifica in merito alle eventuali partecipazioni societarie detenute dal Comune.

Si ricorda che devono essere preliminarmente alienate, ovvero essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2. T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Le disposizioni della predetta normativa devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Sono state pertanto valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela della concorrenza e del mercato e si è tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

## 2. SITUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE

Con deliberazione del Consiglio Comunale di Mezzano n. 68 dd. 21/12/2010 è stata effettuata la ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di Mezzano, in base alle disposizioni di cui all'art., 3 commi 27, 28 e 29 della Legge 244/2007 (l. finanziaria 2008), disponendone, per le motivazioni ivi riportate il mantenimento.

Con delibere della Giunta comunale n. 44 dd. 01.04.2015 e del Consiglio comunale nr. 13 dd. 28/04/2015, il Comune di Mezzano ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190 confermando il mantenimento della partecipazione nelle società di seguito riportate, ad eccezione delle quote societarie di Lozen Energia srl.

Con delibera del Consiglio comunale n. 20 dd. 26/04/2016, il Comune di Mezzano ha: “ Preso atto del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190 – presa d'atto situazione al 31/12/2015. Relazione risultati conseguiti nel 2015”, confermando il mantenimento della partecipazione nelle società di seguito riportate.

## 3. RICOGNIZIONE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE

Il Comune detiene attualmente le seguenti società/partecipazioni societarie:

SOCIETA	PARTITA IVA	QUOTA SOTTO- SCRITTA	CAPITALE SOCIALE	PERCENTUALE DI PARTECIPA- ZIONE
<b>APT - San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi soc. coop.</b>	<b>0190460224</b>	<b>€ 250,00</b>	<b>€ 129.000,00</b>	<b>0,18%</b>
<b>Consorzio dei Comuni Trentini Scarl</b>	<b>01533550222</b>	<b>€ 51,64</b>	<b>€ 12.238,68</b>	<b>0,42%</b>

<b>Informatica Trentina Spa</b>	<b>00990320228</b>	<b>€ 366,00</b>	<b>€ 3.500.000,00</b>	<b>0,0144%</b>
<b>Trentino Riscossioni Spa</b>	<b>02002380224</b>	<b>€ 163,00</b>	<b>€ 1.000.000,00</b>	<b>0,0163%</b>
<b>Trentino Trasporti Esercizio Spa</b>	<b>02084830229</b>	<b>€ 35,00</b>	<b>€ 300.000,00</b>	<b>0,01%</b>
<b>Azienda Ambiente s.r.l.</b>	<b>018449220221</b>	<b>€ 1.800,00</b>	<b>€ 180.000,00</b>	<b>1%</b>
A.C.S.M. SPA	0124190224	€ 78.440,00	€ 600.000,00	13,07%
Lozen Energia srl	02241910229	€ 2.520,00	€ 10.500,00	24%

#### **4. CRITERI DI RAZIONALIZZAZIONE ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE**

Con il presente piano di prevede il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Mezzano, ad eccezione delle quote di Lozen Energia srl, confermando, nella sostanza, quanto già esposto con la ricognizione straordinaria delle partecipazioni già adottata lo scorso anno.

Rispetto a quanto già deliberato si evidenzia che l'Amministrazione ha avviato l'iter amministrativo finalizzato alla cessione delle quote societarie di "Lozen Energia srl", iter che dovrebbe concludersi entro il 31/12 p.v..

La partecipazione del Comune alle società Informatica Trentina, Trentino Riscossioni e Trentino Trasporti Esercizio (cosiddette società di sistema) è legittimata in quanto società costituite dalla Provincia autonoma di Trento, che, in alcuni casi, svolgono servizi pubblici locali e, in altri, si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti (come nel caso in esame) e che l'adesione da parte del Comune è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società.

Trattandosi peraltro di società "in house", la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità.

Si rileva inoltre che la partecipazione del Comune è minimale ed acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, una eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'Ente.

Le attività espletate dalle sopra richiamate società - Informatica Trentina - Trentino Trasporti Esercizio - Trentino Riscossioni - Consorzio dei Comuni Trentini sono da ritenersi indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

La partecipazione del Comune alle società Informatica Trentina - Trentino Trasporti Esercizio

- Trentino Riscossioni - viene effettuata in quanto società di sistema il cui controllo rimane in capo alla Provincia Autonoma di Trento azionista di maggioranza, alla quale spetta il controllo in relazione al contenimento dei costi di funzionamento, da attuarsi anche mediante riorganizzazione: (1) degli organi amministrativi; (2) degli organi di controllo; (3) delle strutture aziendali; (4) della riduzione delle remunerazioni.

Nessuna delle sopra richiamate società è composta da soli amministratori o ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti. Nessuna società svolge attività analoghe a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. Trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoghe. Non sono pertanto necessarie operazioni di fusione o internalizzazione delle funzioni.

Il criterio si applica solo ai servizi pubblici locali di rilevanza economica e riguarda pertanto solo Trentino Trasporti Esercizio: in tale caso il bacino di utenza della società corrisponde all'Ambito Territoriale ottimale individuato dalla Provincia Autonoma di Trento con art. 13 bis della L.P. 3/2006.

Peraltro la Giunta Provinciale, sulla scorta delle previsioni di cui alla deliberazione nr. 1909 del 02/11/2005 (adozione delle linee guida per il riassetto delle società provinciali) e nr. 542 di data 08 aprile 2015 (programma per la riorganizzazione ed il riassetto delle società provinciali) ha approvato con deliberazione nr. 712 dd. 12/05/2017 il programma attuativo per il "polo dei trasporti". Tale programma prevede, in particolare, l'assunzione da parte di Trentino Trasporti Spa del ruolo di soggetto unico della mobilità pubblica trentina, interlocutore per la Provincia, per i Comuni e per le Comunità, da realizzarsi attraverso l'aggregazione di Trentino Trasporti spa, Trentino Trasporti Esercizio spa e Aeroporto Gianni Caproni (quest'ultima fuso di recente per incorporazione in Trentino Trasporti).

Per quanto riguarda la partecipazione del Comune al Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop. si ricorda che il Consorzio ai sensi dell'art. 1bis letto. f della L. P. 15 giugno 2005, n. 7 è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni Comune Enti montani (UNCHEM) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la Provincia di Trento. Per effetto di quanto disposto dall'art. 22 della L.P. 25/2012, le norme per le quali anche le società pubbliche sono tenute a concorrere all'obiettivo di risanamento della finanza pubblica e gli enti soci sono tenuti a dare loro le necessarie direttive, non si applicano a tale società.

Nel mese di dicembre 2017 il Consorzio dei Comuni Trentini ha deliberato alcune modifiche al proprio statuto volte a qualificarlo quale società in house providing delle Amministrazioni socie. La nuova veste giuridica, vigente dai primi mesi del 2018, consente agli Enti soci che sono ora investiti di un maggior potere di controllo analogo congiunto sull'Ente, di potersi avvalere con maggiore facilità e sicurezza dei servizi offerti dalla società, potendo affidare alla medesima prestazioni in forma diretta ai sensi degli art. 5 e 192 del D.Lgs 18 aprile 2016 nr. 50. IN tal senso vige l'obbligo da parte del Consorzio, di poter svolgere detti servizi previa iscrizione al registro tenuto dall'ANAC.

Per quanto riguarda la partecipazione in Azienda per la promozione Turistica San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi (soc. cooperativa) si conferma il mantenimento della partecipazione con una quota minimale pari ad € 250,00, stante l'oggettiva ricaduta sull'intero territorio dell'attività di promozione e di marketing svolta dalla società, che assicura un evidente indotto positivo in termini

di presenze turistiche, di occupazione e di economia di settore, particolarmente significativo e rilevante per le Valli del Primiero e Vanoi ed in considerazione dell'avviato iter di rideterminazione del numero dei relativi amministratori già citato in premessa ed in fase di definizione. Si evidenzia altresì che la partecipazione minimale del Comune non gli attribuisce né il potere di nomina all'interno del CDA della società né la possibilità di incidere sulle politiche societarie.

Con riferimento ad Azienda Ambiente s.r.l. si conferma che la medesima risponde al modello del in "house providing" secondo quanto stabilito dall'art. 10, comma 7, lett. d) della L.P. 6/2004. Si ricorda che detta società è stata creata per la gestione del servizio rifiuti e della relativa tariffazione, servizio poi affidato da ciascun Comune alla società, con apposito contratto di servizio.

Relativamente a tale servizio, principale attività esercitata dalla società, si evidenzia, peraltro che, a differenza di quanto avviene in altre realtà, il servizio svolto in Primiero viene finanziato unicamente attraverso un sistema di tariffe/prezzi a carico degli utenti del servizio, ed è organizzato con modalità che portano alla minimizzazione dello smaltimento in discarica dei rifiuti, attraverso la raccolta differenziata

Il controllo sul servizio da parte dei Comuni e della Comunità è esercitato oltre che attraverso lo strumento contrattuale (contratto di servizio) e regolamentare (regolamento servizio e regolamento tariffa), anche con l'esame ed approvazione da parte degli stessi, a norma di legge, del relativo piano finanziario annuale con le conseguenti tariffe, e con un sistema semestrale di report sulla società e sull'andamento del servizio svolto in periodiche riunioni del Comitato di Controllo.

Azienda ambiente S.r.l. presenta una forte connessione con il territorio ed è valutata dall'Amministrazione strategica per lo svolgimento di un servizio essenziale per la popolazione ai sensi dell'art. 3 co 27 della L. 24/12/2007 nr. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" - L. finanziaria 2008.

La società ha assicurato, negli anni, un'ottimale gestione del servizio rifiuti, mantenendo un ottimo standard qualitativo delle prestazioni rese. I dati della raccolta differenziata, che al 31/12/2017 si è attestata sull'83,88%, e gli ottimi risultati societari di bilancio relativi all'esercizio 2017, hanno permesso alla società di prevedere l'emissione di note di accredito all'utenza per un valore superiore ad euro 200.000,00.

Dall'analisi del relativo bilancio evidenziano un'azienda correttamente amministrata, solida e ben equilibrata sia dal punto di vista patrimoniale che finanziario.

Si precisa che trattandosi di società di sistema il cui controllo – incluso quello analogo - è in capo alla Comunità di Primiero, azionista di maggioranza, spetta alla stessa il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: degli organi amministrativi; degli organi di controllo, delle strutture aziendali; riduzione delle relative remunerazioni.

Si precisa altresì che la Comunità di Primiero ha manifestato l'intendimento di ridurre la partecipazione societaria in Azienda ambiente srl mediante graduale cessione delle quote societarie ai Comuni del territorio.

Con riferimento ad **A.C.S.M. S.p.a.** si rileva che la società presenta una forte connessione con il territorio ed è valutata dall'Amministrazione strategica per lo svolgimento di servizi essenziali per la popolazione ai sensi dell'art. 3 co 27 della L. 24/12/2007 nr. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" - L. finanziaria 2008.

La società ACSM Spa e più in generale il Gruppo ACSM S.p.A. negli ultimi anni ha già condotto un importante insieme di azioni volte a migliorare i processi organizzativi e produttivi nonché ridurre i costi. Ha implementato un modello di organizzazione del personale a livello di gruppo con una

condivisione delle risorse umane tra società che garantisce un forte contenimento del costo del personale nonché elevati livelli di professionalità e specializzazione. Ha ridotto drasticamente il costo degli organi sociali prevedendo inoltre per gran parte di essi cariche senza riconoscimento di compensi. I collegi sindacali vengono inoltre remunerati con compensi fissi di gran lunga inferiori ai minimi gradualmente dei tariffari in vigore per i dottori commercialisti ed esperti contabili.

Nel 2014 è stata inoltre effettuata una fusione tra due società di scopo controllate da ACSM S.p.A. che avevano un oggetto sociale ed una attività simile.

I positivi risultati conseguiti nella attività e gestione del Gruppo ACSM S.p.A. nel suo complesso si traducono anche nelle risultanze del bilancio consolidato che nell'ultimo triennio registra costanti risultati positivi.

Per quanto riguarda la partecipazione alla società **SMPDTF (San Martino Primiero trasporti a fune Spa)** avente ad oggetto la costruzione e gestione di impianti di risalita, si precisa che la società è stata posta in liquidazione a seguito di concordato preventivo, il cui procedimento si è formalmente concluso in data 02/11/2018 giusto provvedimento del Tribunale Ordinario di Trento - Sezione fallimentare – agli atti dell'Amministrazione.

Infine, la partecipazione azionaria nella società **Lozen Energia srl** è stata mantenuta fino ad oggi in quanto la medesima società risultava finalizzata alla produzione di energia rinnovabile, attività considerata strategica per la promozione dello sviluppo della popolazione locale, sia sotto il profilo economico che ambientale, potendo rappresentare, nel tempo, un'entrata corrente per il bilancio comunale.

La situazione finanziaria della società che, negli ultimi quattro esercizi ha presentato un costante disavanzo economico dovuto alla mancata ammissione ai benefici finanziari previsti dal GSE (certificati verdi), ha imposto al Comune di avviare le procedure per la dismissione delle relative quote di partecipazione, formalizzate mediante indizione di apposita procedura di evidenza pubblica (asta) indetta con delibera della Giunta comunale nr.171 dd.06/12/2018.

Per quanto sopra esposto, si conferma la volontà dell'Amministrazione comunale di mantenere integralmente le suindicate partecipazioni societarie, ad esclusione della partecipazione societaria in "Lozen Energia srl" per la quale è in corso la procedura di dismissione.

Mezzano, li 14/12/2018



SINDACO

Ing. Ferdinando -  
*[Handwritten signature]*